# COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvazione *Modifiche* 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.1995 deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.08.1996 deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.1997 deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.1998 deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2000 deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10.10.2001 deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.01.2003 deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2009

#### INDICE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5	OGGETTO ISTITUZIONE DELLA TASSA OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
	CAPO II
ART. 6 ART.6 BIS	OGGETTO DELLA TASSAZIONE GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO PERCENTUALE DI INCIDENZA DEL COSTO SPAZZAMENTO STRADE SUL COSTO COPLESSIVO DEL SERIVIZIO DI SMALTIMENTO
ART. 7 ART. 8 ART. 9	NATURA DELLA TASSA E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE CRITERI PER LE RIDUZIONI
ART. 10 ART. 11 ART. 12	AGEVOLAZIONI ESENZIONI CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI
	CAPO III
ART. 13 ART 13BIS ART. 14	TARIFFE  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  DISPOSIZIONI IN MATERIA " TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO  CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA'
ART. 15	CAPO IV APPLICAZIONE TASSA - INIZIO E CASSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DENUNCE DI OCCUPAZIONE E DETENZIONE, VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
ART. 16	POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO
	CAPO V ACCERTAMENTI - CONTENZIOSO - SANZIONI
ART. 17	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSO E CONTENZIOSO
ART. 18 ART. 19	SANZIONI FUZIONARIO RESPONSABILE
	CAPO VI
ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ABROGAZIONI ADEMPIMENTI ENTRATA IN VIGORE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

## ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni svolti in regime di privativa nell'ambito del Comune di GRESSAN, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

## ART. 3 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione;
  - b) la classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - i'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione e disciplina della fattispecie agevolative

## ART. 4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato da un apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/93. Ad esso di fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanze e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..)

## ART. 5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

- La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art.
   7 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il proprietario ha vincolo di solidarietà con il locatario, qualora la locazione non sia stata regolarmente denunciata.
- 2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, che occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti di cui all'art. 2 del presente regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in modo continuativo nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
- 3. Il titolo dell'occupazione e della detenzione è determinato, a seconda dei casi dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.
- 4. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, la tassa è dovuta dal proprietario.
- 5. OMISSIS

- 6. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.
- 7. Per gli altri Enti, Società, Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesima, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
- 8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista per legge.

## CAPO II OGGETTO DELLA TASSAZIONE

## ART. 6 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

- 1. All'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa, viene indicato il grado di copertura presunto del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e sono quantificate eventuali deduzioni derivanti da proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
- 2. Il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio sono determinati con le modalità ed i criteri dell'art. 61 de D.Lgs 507/93.
- 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ufficio del servizio di nettezza urbana provvede a fornire all'ufficio tributi i dati relativi alle eventuali revisioni dei canoni contrattuali nonchè i dati relativi alla produzione quantitativa dei rifiuti dell'anno precedente.

## ART 6 BIS PERCENTUALE DI INCIDENZA DEL COSTO SPAZZAMENTO STRADE SUL COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, un importo pari al 10% (dieci percento) del costo complessivo, a titolo di costo dello spazzamento strade ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 3, c.68 lett. B) L. 549/95).

## ART. 7 NATURA DELLA TASSA E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

- 1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
- 2. La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili con un minimo di lire 20.000 (€ 10,33) per ogni unità immobiliare a titolo di compartecipazione minima alle spese per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 4. La superficie tassabile è misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadro superiori a 0.50 vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici fruite per la volumetria o alle planimetrie catastali.

## ART. 8 TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

- Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali e/o accessorie di abitazioni civili, diverse dalle aree verde (art. 3, c. 68 lett. C) L. 549/95).
  - Sono, altresì, assoggettate a tassazione nella misura del 50%, le aree scoperte operative stesse, dei locali diversi dalle abitazioni civili (art. 3, c. 68 lett. f) L. 549/95).
- 2. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola presenza umana;
  - b) stenditoi, legnaie, cantine, lavanderie. Soffitte e ripostigli per la parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1.50;
  - c) le aree agricole e gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame custodia attrezzi;
  - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione fermo restando che il beneficio della non tassatività sia limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - f) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
  - g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - h) edifici e loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
  - i) le aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano i locali riservati gli spettatori e le altre parti destinati alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.
- 3. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibite a sedi di uffici e servizi comunali o servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento. Al fine di determinare il costo del servizio relativo a tali locali o aree, l'ufficio patrimoniale comunale fornisce all'ufficio tributi, entro il 30 giugno i dati relativi a tali superfici.
- 4. Sono escluse dalla tassazione le aree comunali dei condomini di cui all'art.1117 del codice Civile, ferma restando l'obbligo per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Tale esclusione è estesa anche a quelle abitazioni che non possiedono i requisiti per essere considerate "condomini" ai sensi di legge art. 3, c. 68 lett. d) L. 549/95).
- 5. Sono escluse dalla tassazione le aree adibite a verde accessorie a qualsiasi locale o area tassabile (civile abitazione, collettività, attività commerciale...) indipendentemente dalla superficie. (art. 3, c. 68 lett. f) L. 549/95).

#### ART. 9 CRITERI PER LE RIDUZIONI

- 1. Le riduzioni tariffarie, non cumulabili tra loro, sono determinate in relazione alla minore produzione di rifiuti connesse al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari per la superficie abitativa della prima casa;
- 2. Le riduzioni delle superfici sono determinate in relazione ai sequenti criteri:
- a) omissis
- b) omissis

- c) in caso di contestuale produzione di rifiuti interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica una riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nel limite del 15%
- d) in caso di abitazione con unico occupante, residente nel Comune, il quale dimostri di possedere un reddito imponibile annuo IRPEF riferito all'anno precedente a quello d'imposizione, pari o inferiore a £ 18.000.000, la tariffa è ridotta del 30%.

#### ART. 9 BIS RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI

- 1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico—organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
- 2. Analoga riduzione potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
- 3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.
- 4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

#### ART. 10 AGEVOLAZIONI

- 1. Il comune prevede speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni della tariffa unitaria della categoria di appartenenza:
  - A La tassa può essere ridotta, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei casi sociali documentati e quando il soggetto passivo della tassa stesso lo richiede espressamente, documentando l'assoluta specialità del caso rispetto alle situazioni normali della categoria corrispondente o l'assoluta impossibilità di provvedere al pagamento.

#### ART. 11 ESENZIONI

- 1. Sono esclusi dalla tassa:
  - A) I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività gestite dal Comune direttamente o per delega o con appalto di servizio.

- B) Gli edifici e le aree destinate al culto, con esclusione dei locali annessi e adibiti ad abitazione, e ad uso diversi da quello del culto in senso stretto.
- C) I locali e le aree in uso alle associazioni riconosciute dal Comune
- D) Le scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori) scuole materne compresi i locali adibiti a servizi refezione, direzioni, segreterie ecc.
- E) L'abitazione utilizzata da persone residenti meno abbienti.

## ART. 12 CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

- 1. Le agevolazioni o esenzioni dal tributo di cui all'art. 11 lettera E) sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco o di denuncia e a condizione che dimostri di averne diritto.
- 2. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione a condizione che la stessa venga presentata entro i 20 gennaio successivo all'inizio del diritto.
- 3. Il comune esegue gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.
- 4. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste o diverse disposizioni.
- 5. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cessazione e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni per l'esenzione.
- 6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni previste per legge.

### CAPO III TARIFFE

## ART. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

#### Deliberazione di tariffa.

- 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.
- 2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

#### Determinazione delle tariffe.

- 3. Nel determinare le tariffe annuali della tassa il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tassa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al netto dell'importo delle agevolazioni di cui all'art. 9, in misura non inferiore alla misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio al netto dell'ammontare delle agevolazioni.
- 4. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità dovranno essere computati le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che, saranno di volta in volta emanate.
- 5. In caso di dissesto dichiarato il Comune potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31/10 a norma delle disposizioni legislative vigenti.
- 6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
- 7. Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, nè a versare il corrispettivo ad enti terzi.
- 8. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazioni della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

## ART. 13 BIS TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione temporanea, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffe giornaliera.
- 2. È temporaneo l'uso inferiore a 180 gg. di un anno solare anche se ricorrente, ai sensi dell'art. 3, c. 68 lett. g) punto 1 L. 549/95).
- 3. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa rapportata a giorni della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione rifiuti.
- 4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, con la modalità previste dall'art. 50 del D.lgs 507/93, il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
- 5. Va da sé che qualora l'occupazione di fatto non venga onorata, all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva la quota verrà recuperata unitamente a sanzioni, interessi ed accessori. È prevista, ai sensi dell'art. 67, c1 del D.Lgs 507/93, l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### **ART. 14** CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree con omogenea potenzialità di rifiuti vengono classificati come segue:

#### \* CATEGORIA A: Locali ed aree ad uso abitativo - ricettivo alberghiero - collettività e convivenze

A.01 Abitazioni private (tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni

accessori, pertinenze, depositi, dipendenze, ripostigli, mansarde, verande, lavanderie, locali ad uso giochi e simili, ornamentali, autorimesse, quote condominiali,

sottotetti agibili, soffitte, cantine, balconi e terrazzi)

A.02 Esercizi ricettivi alberghieri (Alberghi, motel. locande. pensioni, affittacamere,

residences e simili)

A.03 Collettività e convivenze (collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole

> e istituti delle collettività in genere pubblici e privati con pensionato e/o servizi mensa, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, cronicari, istituti di educazione assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della

gioventù)

#### \* CATEGORIA B: Locali ed aree ad uso attività culturali, ricreative ed associative.

B.01 Scuole ed istituti di istruzione (scuole e istituti di istruzione pubblici, asili

> infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento istituti e/o scuole private per l'infanzia, scuole di musica di

danza ballo...)

B.02 Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi

pubblici, mostre ed esposizioni

B.03 Teatri e cinema (teatri e cinematografi)

B.04 Centri sportivi e ricreativi (strutture sportive in genere, circoli sportivi,

> palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti, auditori, sale per convegni, spettacoli all'aperto)

B.05 Associazioni in genere (sedi di associazioni artistiche religiose, culturali,

> turistiche. ricreative, sportive, agonistiche, organizzazioni politiche, sindacali, d'arma.

combattenti, patriottiche)

## \* CATEGORIA C: Locali ed aree ad uso attività terziarie e direzionali (non comprese in altre categorie)

C.01 Uffici pubblici in genere	(uffici pubblici uffici di diritto pubblico e parastatali, dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie, autofilotramviari, di autoservizi, biglietteria, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzini annessi)	
C.02 Uffici e studi professionali	(studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati, agenzie viaggi e simili)	
C.03 Uffici e servizi bancari-assicurativi e finanziari	(banche ed istituti di credito in genere. Casse di risparmio esattore, Tesorerie, assicurazioni finanziarie e simili)	

#### \* CATEGORIA D: Locali ed aree ad uso di pubblici esercizi

D.01 Pubblici esercizi di intrattenimento e svago	(sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi similari)	
D.02 Esercizi per la somministrazione bevande dolciumi e gastronomia	(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, birrerie osterie)	
D.03 Esercizi di ristorazione, somministra- zione pasti e bevande	(ristorante trattorie, tavole calde, pizzerie, self service, agriturismo e servizi similari)	

#### \* CATEGORIA E: Locali ed aree del settore distributivo

E.01 Commercio al dettaglio generi alimentari e deperibili escluso frutta e verdura.	
E.02 Supermercati e minimercati autonomi	(esercizi autonomi con superficie di vendita superiore ai 200 mq che vendono una gamma di prodotti alimentari molto vasta, in genere di largo consumo e in parte preconfezionati nonchè eventualmente alcuni prodotti non alimentari di uso domestico corrente)
E.03 Fruttivendoli e ortomercati	
E.04 Banchi vendite all'aperto generi alimentari	
E.05 Depositi e magazzini e stoccaggi merci, locali espositivi	(magazzini, depositi, locali di esposizione - arredamenti, autoveicoli e simili - non annessi ai locali di vendita decentrati)
E.06 Ipermercati e centri commerciali	(esercizio di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 2500 mq che dispone di parcheggio per la clientela e offre un vasto assortimento di prodotti alimentari e non. Centro

	commerciale costituito in associazione per la gestione)
E.07 Commercio al dettaglio generi non alimentari e commercio all'ingrosso	(abbigliamento, accessori auto, antiquariato, armi e munizioni articoli sportivi, arredo, biancheria, calzature, casalinghi, cartolerie, alimentari, elettrodomestici, ferramenta, giocattoli, gioielleria, gomma e plastica, libreria, lampadari, oggetti d'arte e sacri, pelliccerie, profumerie, sanitari, farmacie, tessuti, valigerie e simili)
E.08 Grandi magazzini	(esercizio con superficie di vendita superiore a 400 mq in cui in uno stesso locale e sotto la stessa direzione e distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi)
E.09 Chioschi e banchi all'aperto non alimentari	(chioschi, edicole, ambulanti non alimentari, cabine telefoniche)

#### \* CATEGORIA F: Locali ed aree attività artigianale, industriale, di servizi per veicoli

F.01 Magazzini e depositi non annessi all'attività o decentrati	
F.02 Servizi di autorimesse parcheggi e autonoleggi	(autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, gestione parcheggi scoperti e coperti, autorimesse)
F.03 Aree di servizi per veicoli, attività artigianali ed industriali in genere	(laboratori, botteghe, officine, tipografie, sartorie, ateliers, officine meccaniche, capannoni e tettoie, elettrauto, riparazioni autoveicoli, lavaggio auto, distributori carburante e simili)
F.04 Attività artigianali per l'igiene e la cura della persona	(saloni di bellezza, saune, cure estetiche, manicure, fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbiere e simili)

#### CATEGORIA G: Aziende Agricole - Locali ed aree adibiti al dettaglio di prodotti del fondo

- 2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.
- 3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

## CAPO IV APPLICAZIONE TASSA - INIZIO E CESSAZIONE OCCUPAZIONE

## ART. 15 DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

- 1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto.
- 2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 4. In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
- 5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa. L'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

## ART. 16 POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO

- 1. L'esattezza delle denunce di cui all'art. 15 del presente regolamento verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorredone la necessità, entro i termini previsti, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
- 2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è di facoltà del comune:
- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti dei locali e delle aree occupati, e non disponibili presso il comune, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici:
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 3. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione delle convenzioni previste per legge.
- 4. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

#### CAPO V ACCERTAMENTI - CONTENZIOSO - SANZIONI

## ART. 17 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSO, E CONTENZIOSO

- 1. L'accertamento, la riscossione ed il rimborso della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dell'art. 71, 72 e 75 del D.Lgs 507/93.
- 2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
- 3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs 546/92, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 43/88, e dall'art. 20 del D.P.R. 638/72 e successive modificazioni.

#### ART. 18 SANZIONI

- 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a sanzioni.
- 2. Per l'omessa od incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi evasi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.
- 3. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% ed al 20% dei tributi dovuti complessivamente, qualora, prima dell'accertamento da parte del comune, la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese.
- 4. Se la denuncia originaria o di variazione è risultata infedele per oltre un quarto della tassa effettivamente dovuta, si applica una soprattassa pari al 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- 5. La misura della pena pecuniaria, da applicare, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione dei documenti o atti da presentarsi da parte dei soggetti si applica da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 150.000 a seconda della gravità della violazione.
- 6. Il contribuente può rivolgere motivata istanza al Sindaco nel medesimo termine previsto per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, al fine di ottenere l'eventuale riduzione o l'annullamento della pena pecuniaria ove questa risulti configurabile in una fattispecie di minor gravità non dovuta secondo il seguente schema:

- omesso invio del questionario	L. 150.000
- mancata esibizione di atti e documenti	L. 100.000
- tardiva esibizione di atti e documenti	L. 70.000
- omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati contenuti in denuncia	L. 100.000
- omissione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del	L. 150.000
condominio e del centro commerciale integrato	

- 1. Qualora il contribuente, con apposita istanza al Sindaco, dimostri inoppugnabilmente che gravi motivi gli anno impedito di far pervenire al comune gli atti e documenti richiesti, ed ottemperi alla mancanza, l'importo delle pene pecuniarie sopra indicato può essere ridotto al minimo previsto dalla legge in L. 50.000.
- 2. Per le violazioni che comportano l'obbligo al pagamento del tributo o di un maggiore tributo, le sanzioni vengono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
- 3. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto del Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
- 4. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva

- essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme previste.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte del 30% nel caso in cui le pendenze vengano definite, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, mediante l'adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformato dall'ufficio, entro il medesimo termine previsto per ricorrere alle Commissioni tributarie.
- 6. Le sanzioni di cui sopra sono soggette a revisione annuale da parte della Giunta Comunale entro il 31/10 dell'anno precedente quello di competenza.

#### ART. 18 BIS

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 (€ 3,10 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed € 5.16 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale).

#### ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.
- 3. Il comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro 60gg dalla sua nomina.

#### CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. In prima applicazione della presente normativa si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 507/93 art. 79 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. E' rinviata l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 79 del decreto legislativo 507/93 così come modificate ed integrate dal D.L. 7.9.95 n. 373 (rinvio delle denuncie delle aree, locali comuni in multiproprietà

#### ART. 21 ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo comune nella materia di cui trattasi.

#### ART. 22 ADEMPIMENTI

1. Il presente regolamento dopo l'approvazione della CO.RE.CO deve essere trasmesso entro 30gg alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

#### ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 9.08.94 n. 41, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg consecutivi, dopo averne dato notizia alla cittadinanza tramite manifesti ed entrerà in vigore dal 1.1.1996.

#### PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA TASSA

COD. CAT.	DESCRIZIONE	PARAMETRI
Α	Abitazioni private	1.00
	Esercizi ricettivi alberghieri	
	Collettività e convenzione	
В	Scuole istituti di istruzione in genere	0.5
	Musei, pinacoteche, biblioteche, ecc.	
	Teatri e cinema	
	Centri sportivi, ricreativi, campeggi	
	Associazioni in genere	
С	Uffici pubblici	2.00
	Uffici e studi professionali	
	Uffici e sevizi bancari, assic. E finanziari	
D	Pubblici esercizi di intrattenimento e svago	3.20
	Esercizi di somministrazione bevande e dolciumi	
	Esercizi di ristorazione	
E	Comm. Dett. Generi alimentari e deper.	2.30
	Supermercati e minimercati alimentari	
	Fruttivendoli e ortomercato	
	Banchi di vendita all'aperto alimentari	
	Depositi e Magazzini ecc.	
	Ipermercato, centro commerciale	
	Commercio ingrosso/dettaglio non alimentare	
	Grandi magazzini	
	Chioschi, banchi all'aperto non alimentare	1.00
F	Magazzini e depositi decentrati	1.30
	Servizi autorimesse parcheggi e autonoleggi	
	Attività artigianali e industriali in genere	
	Attività artigianali per l'igiene della persona	